



COMUNI DI CASTEL SAN NICCOLO' E MONTEMIGNAIO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di settembre, presso la sede del Comune di Castel San Niccolò, sono intervenuti i signori:

- 1), nato a, il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Castel San Niccolò, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 52 del 29.09.2007, immediatamente eseguibile;
- 2) nato ail il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Montemignai, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 53 del 30.09.2007, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- Che il capo V del D. lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- Che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato :
 - la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
 - il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;



- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.
- La legge regionale n. 35 del 21 giugno 2007, ed in particolare l'art. 14, in base al quale fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino di cui alla D.C.R. 225 del 2003;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 556 del 23-7.2007, avente ad oggetto la disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'art. 14, comma 1 della LR 35/2007
- che i Comuni di CASTEL SAN NICCOLÒ e MONTEMIGNAIO fanno parte del livello ottimale "CASENTINO" per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;
- che i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignai, hanno sottoscritto, in data 28 settembre 2007, con i comuni di Stia e Pratovecchio la convenzione per la gestione associata delle attività di supporto giuridico alle gestioni associate attivate
- che i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignai, appartenenti all'ambito territoriale ottimale "Casentino" hanno stabilito, anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 12 del programma di riordino territoriale, di costituire ulteriori forme di gestione associata rispetto a quelle già costituite a livello di ambito territoriale ottimale;
- che, per quanto sopra, tra i Comuni stessi si ritiene opportuno costituire la gestione associata per le seguenti funzioni e servizi comunali:

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1



Oggetto della convenzione

1. Con la presente è istituito l'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di competenza dei Servizi di Polizia Municipale

Art. 2

Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata all'istituzione di un ufficio unico cui sono demandate tutte le funzioni ed i servizi di competenza della Polizia Comunale secondo quanto previsto dall'**Area Tematica Funzioni e Servizi di Polizia Locale di cui al Programma di riordino Territoriale della Regione Toscana sopra citato**. La stessa svolge sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli enti associati nel rispetto della ripartizione delle competenze tra organi burocratici e organi politici, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale della Toscana n. 238 del 22.3.2004 e n. 556 del 23.07.2007.
2. La gestione associata del servizio è finalizzata all'espletamento in maniera coordinata dei servizi di Polizia Municipale ed all'attuazione delle politiche per la sicurezza anche attraverso la valorizzazione e qualificazione delle professionalità degli operatori, il potenziamento delle strumentazioni tecniche e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La gestione associata è finalizzata inoltre a garantire il presidio del territorio ed un'azione coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti della collettività.
3. E' finalizzata in particolare:
 - alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione del servizio di Polizia Municipale;
 - ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per problematiche organizzative e finanziarie;



Art. 3

Denominazione - Sede dell'ufficio unico- Competenza territoriale

1. L'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo articolo 5 assume la denominazione di **“Servizio associato di Polizia Municipale dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignai”** e nella presente convenzione sarà chiamato: “Servizio associato di P.M.”. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata sono formalizzati con tale denominazione del servizio.
2. La sede dell'Ufficio unico è stabilita presso il Comune di Castel San Niccolò, al quale viene conferito il ruolo di Comune capofila.

Art. 4

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia municipale è individuato, ai sensi della legge n. 65/86, nel territorio dei comuni aderenti. Pertanto agli agenti in forza al servizio associato di P.M. è attribuita competenza sul territorio dei comuni aderenti. Il personale destinato al servizio potrà essere impiegato fuori dal territorio come sopra individuato, nel rispetto delle specifiche norme in materia.
2. Ad insindacabile giudizio dei comuni convenzionati, previo parere della conferenza dei sindaci, i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Casentino nonché comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali ottimali, possono essere ammessi a partecipare alla gestione associata di tutte o parte delle funzioni attribuite al servizio associato di P.M..
3. Gli enti ammessi a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione delle convenzioni, sono tenuti a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti al successivo art. 13.

Art. 5

Funzioni del Servizio associato di P.M.

1. Il Servizio associato di P.M. ha funzioni distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni convenzionati.



2. L'ufficio svolge tutte le funzioni e le attività inerenti il servizio di polizia locale, urbana e rurale, la polizia edilizia, la polizia ambientale, la polizia tributaria, la polizia commerciale, la polizia amministrativa ed ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti ai comuni o direttamente alla Polizia Municipale.
3. Il servizio associato, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dalle singole amministrazioni comunali convenzionate, provvede, anche attraverso l'uniformazione e lo scambio di dati:
 - a) a vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, la polizia edilizia, la polizia ambientale, la polizia commerciale ed annonaria e la polizia tributaria;
 - b) a svolgere servizio di polizia stradale in modo coordinato;
 - e) a prestare opera di soccorso nei casi necessari e nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
 - d) a collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e della Protezione civile, previa disposizione del sindaco, quando ne venga inoltrata, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
 - e) ad attendere ai servizi di informazione, di raccolta notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli;
 - f) a prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta, di rappresentanza, necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del comune; i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del comune;
 - g) a segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - h) a prestare servizio d'ordine e di vigilanza, necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del comune; nonché i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del comune;
 - i) a predisporre le ordinanze di cui all'art. 107 del T.U. 267/2000 inerenti le materie conferite, che dovranno essere emesse dai competenti Responsabili dei Servizi e degli uffici;



- l) a predisporre le ordinanze di cui all'art. 50, comma 4, e 54 del T.U. 267/2000 inerenti le materie conferite, che dovranno essere emesse dai competenti Sindaci dei Comuni;
 - m) a costituire una struttura operativa centralizzata delle comunicazioni di servizio;
 - n) ad Istituire un ufficio comune per la gestione delle sanzioni amministrative, nonché per la gestione del relativo contenzioso amministrativo secondo quanto previsto al successivo art. 12 della presente;
 - o) ad armonizzare le procedure e la modulistica finalizzata al rilascio di provvedimenti di competenza della P.M. nei Comuni associati;
 - p) a predisporre progetti finalizzati all'educazione stradale degli studenti.
4. Al fine di organizzare in maniera più razionale le attività e i servizi nei due enti ed assicurare la continuità con altri servizi svolti dal personale del servizio di Polizia Municipale, si stabilisce che nel periodo transitorio, determinato in anni uno dalla firma della presente convenzione, le materie non direttamente riconducibili alla Polizia Municipale o non svolte in maniera omogenea nei due comuni saranno gestite in accordo tra gli stessi per essere successivamente ridistribuite nell'ambito dei vari servizi presenti negli enti, e quindi o assegnate in via definitiva allo stesso ufficio unico o ad altri uffici e servizi previa adozione dei necessari atti organizzativi. A tal fine in sede di conferenza dei sindaci saranno determinate le modalità concrete per uniformare le competenze.
5. Sono altresì attribuite all'ufficio associato tutte le altre procedure e competenze non espressamente indicate che in base alla vigente normativa sono riconducibili alle materie sopra elencate .
6. Previo parere della conferenza dei Sindaci potranno essere stabiliti protocolli d'intesa con le forze dell'ordine o con altre Istituzioni.

Art. 6

Organizzazione

dell'ufficio unico- Dotazione organica - Regolamento del servizio

1. Presso la sede dell'ufficio unico sarà collocata la centrale operativa e tutte le attrezzature destinate al funzionamento del servizio. Al fine di ottimizzare la dislocazione dei servizi sul territorio è istituito, nel comune convenzionato non



- capofila, uno sportello decentrato con funzioni di "front office" per ricevere le istanze dei cittadini e fornire informazioni.
2. E' attribuita al comune capofila la competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione e tali atti saranno pienamente efficaci per tutti i comuni convenzionati.
 3. Il comune capofila è incaricato di presentare domande, rendicontare ed introitare gli eventuali contributi statali o regionali o di altri Enti per l'esercizio associato del servizio convenzionato.
 4. La dotazione organica dell'Ufficio tecnico associato è determinata dal Comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci ed è costituita, in fase di prima applicazione, come segue:
 - n. 2 posti di Posizione giuridica C1 di cui:
 - 1 coperto con personale a tempo indeterminato comandato dal Comune di Montemignaio
 - 1 coperto con personale a tempo determinato assegnato dal Comune di Castel San Niccolò.In conseguenza della gestione associata tutti i dipendenti conservano la qualifica di ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria e la qualifica di agente ausiliario di Pubblica Sicurezza, se posseduta, e le relative funzioni sull'intero territorio dei comuni convenzionati.
 5. Per quanto concerne la disciplina delle dotazioni organiche, del personale, dei rapporti di lavoro, degli incarichi e contratti inerenti la gestione associata si fa espresso rinvio ai criteri, indirizzi, condizioni e modalità stabilite dagli accordi di programma propedeutici alla presente nonché agli atti di indirizzo in merito alla programmazione relativa al fabbisogno del personale allegata ai bilanci di previsione, che si intendono qui riportati integralmente.
 6. La dotazione organica dell'Ufficio unico potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi, sia quantitativi, previo parere della Conferenza dei sindaci.
 7. L'organizzazione dell'ufficio comune sarà disciplinata da apposito regolamento, predisposto sulla base dei criteri definiti dall'art. 4 Legge quadro sulla Polizia Municipale, n. 65 /1986, dall'art.3 della legge regionale toscana, n.12/2006, e dall'art. 5 della presente convenzione. Con lo stesso od altro regolamento sarà disciplinata la dotazione delle armi, gli eventuali presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini preventivi e di tutela personale, e quanto altro ad esso demandato dalla



normativa vigente. Tale regolamento sarà approvato, previa conferenza dei sindaci, dai comuni aderenti, e diventerà automaticamente operante per tutti i comuni convenzionati, anche a modifica ed integrazione, se necessario, dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dai singoli comuni medesimi.

8. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino all'approvazione del regolamento previsto dal presente articolo, l'organizzazione del servizio associato è disciplinata, per quanto non in contrasto con la presente convenzione, dal regolamento organizzativo in vigore presso il Comune capofila.

Art. 7

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:
 - SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA
 - CONFERENZA DEI SINDACI
 - CONFERENZA DEI SERVIZI
2. In particolare:
 - Il servizio dipende funzionalmente dal Sindaco ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto delle specifiche competenze ed autonomia attribuita dalla legge a ciascun Sindaco come meglio esplicitato al successivo art. 10 comma 2 della presente;

Art. 8

Conferenza dei sindaci - suo funzionamento

1. La Conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal sindaco del Comune capofila di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo sindaco di altro Comune aderente.
2. La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - propone le modalità di costituzione e organizzazione del servizio in funzione delle diverse esigenze dei Comuni associati vigilando sull'attività e funzionalità dell'ufficio unico e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 13;
 - individua le attività e procedure che ai sensi dell'art. 5, comma 4, vengono svolte durante il periodo transitorio dall'ufficio unico in attesa della loro eventuale assegnazione nell'ambito dei vari servizi e uffici presenti negli enti;
 - definisce le linee programmatiche annuali per la gestione del servizio associato



individuandone le priorità in coerenza con gli obiettivi preventivamente definiti dai singoli enti;

- propone il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale assegnato al servizio di polizia municipale, ai sensi delle vigenti normative;
 - definisce gli indirizzi per la predisposizione del regolamento per l'organizzazione del servizio, per la dotazione delle armi e degli eventuali presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini preventivi e di tutela personale, nel rispetto della normativa vigente;
 - individua fra gli agenti il referente del Servizio con funzioni di raccordo nei confronti dei Sindaci e dei vari titolari di posizione;
 - propone annualmente la quota di incentivi o altro (indennità di funzione spettante al referente/responsabile del servizio ed altre eventuali indennità da assegnare al personale di polizia municipale in coerenza con i contratti collettivi decentrati vigenti nei singoli comuni);
 - propone un sistema di valutazione dei risultati che sia adeguato al sistema organizzativo attualmente in vigore presso gli enti aderenti;
 - verifica nel corso dell'anno l'andamento del programma e la funzionalità del servizio, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni, con verifica, al termine dell'esercizio, del raggiungimento dei risultati conseguiti e l'economicità della gestione.
3. La Conferenza dei Sindaci si esprime sugli eventuali servizi da svolgere in modo diversificato tra i due enti nonché per altre specifiche esigenze di un singolo ente stabilendo i relativi criteri di spesa; si esprime altresì su ogni altro argomento ritenuto rilevante per l'organizzazione e funzionamento del servizio.
4. Alle sedute della Conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.
5. I sindaci dei Comuni aderenti approvano nella prima seduta, di comune accordo, le norme per il funzionamento della Conferenza dei sindaci.

Art. 9

Conferenza dei servizi: suo funzionamento

1. La Conferenza dei servizi è costituita per il coordinamento ed il raccordo delle attività e della strutture dei Comuni associati.
2. La Conferenza è formata dai segretari comunali, dai responsabili dei servizi e dal referente come sopra individuato. Ad essa può partecipare il responsabile della



gestione associata del supporto giuridico oltre ad altro personale la cui presenza è ritenuta opportuna.

3. La Conferenza, presieduta dal segretario comunale del Comune capofila, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.
4. In particolare la Conferenza:
 - predispone il programma delle attività da realizzare, secondo le indicazioni dettate dalla Conferenza dei sindaci e le eventuali modifiche;
 - supporta i sindaci nelle attività di verifica dell'attuazione e di accertamento della coerenza con gli obiettivi;
 - propone le semplificazioni procedurali nonché l'introduzione di innovazioni tecnologiche ritenute opportune per migliorare, in generale, l'organizzazione del lavoro e dei servizi;
 - esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il personale e i servizi e può formulare proposte o indicazioni in merito all'applicazione degli istituti di contrattazione decentrata;
 - esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata dai regolamenti comunali, dalla presente convenzione ovvero su richiesta della Conferenza dei sindaci.
5. La Convocazione della conferenza è disposta dal presidente di propria iniziativa o su richiesta dei componenti ovvero su richiesta dei sindaci i quali potranno partecipare alle riunioni.
6. I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell'informalità e della ricerca di ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona all'assolvimento delle sue funzioni.
7. È tenuto un registro cronologico delle riunioni, con indicazione dei presenti e degli argomenti trattati. Nei casi più rilevanti può essere redatto verbale delle riunioni, su richiesta di uno o più componenti oppure su invito della Conferenza dei sindaci.

Art. 10

Responsabilità dell'ufficio associato

1. Il Sindaco del Comune capofila è il Responsabile, in via generale, del Servizio di Polizia Municipale e da esso dipendono funzionalmente gli agenti/operatori di

- vigilanza nel rispetto di quanto previsto al comma successivo del presente articolo;
2. Il Sindaco del Comune capofila, o l'assessore da lui delegato, impartisce le direttive, coordina il personale, vigila sull'espletamento del servizio nell'ambito del territorio interessato dalla gestione associata e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ferma restando in capo al Sindaco di ciascuno dei Comuni associati l'adozione degli atti ed interventi ad essi specificatamente riservati.
 3. Il Sindaco del Comune capofila ha il compito di:
 - recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei sindaci;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
 - relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, evidenziando le problematiche e le soluzioni da adottare o adottate;
 - vigilare affinché vengano predisposti ed adottati dagli organi competenti tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza, indicate all'art. 5 della presente convenzione;
 - assicura l'adeguata e tempestiva adozione degli atti ed interventi per l'esercizio delle funzioni specificamente attribuite dalla vigente normativa alla competenza ed autonomia di ciascun Sindaco;
 - svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei sindaci.

Art. 11

Rapporti tra l'Ufficio unico e gli enti convenzionati – Gestione dei beni comuni

1. I rapporti tra l'Ufficio unico e gli enti convenzionati sono improntati ai seguenti criteri:
 - gli scambi di documentazione sono effettuati preferibilmente per via telematica.
 - i Comuni convenzionati trasferiscono la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al Comune capofila che ne cura l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi, salvo mantenere presso l'altro ente la relativa documentazione o fascicolo o banche dati qualora ritenuto opportuno per concrete esigenze del servizio stesso;
 - al fine di ottimizzare la dislocazione dei servizi sul territorio è istituito, nel comune convenzionato non capofila, un ufficio decentrato con funzioni di front office per ricevere le varie istanze e fornire informazioni; presso tale ufficio possono essere altresì



predisposti i procedimenti e gli atti finali qualora ciò sia ritenuto conveniente per una migliore erogazione dei servizi;

- presso il Comune capofila possono essere comandate, dagli altri enti convenzionati, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Al personale dipendente dai Comuni convenzionati è corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, mediante applicazione dell'indennità chilometrica;
- Il servizio è strutturato mediante accorgimenti organizzativi volti a garantire la necessaria presenza di personale anche presso i Comuni non capofila, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi con la necessaria tempestività. Tali modalità sono concordate e approvate dalla Conferenza dei sindaci.

2. I Comuni associati possono conferire all'Ufficio unico beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
4. I beni strumentali acquistati dall'Ufficio unico, dei quali è redatto un inventario separato, sono in comproprietà tra i Comuni aderenti secondo le quote definite dal successivo art. 13.
5. Nel caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, la destinazione di tali beni è definita di comune accordo tra gli enti.

Art. 12

Gestione verbali e riscossioni proventi.

1. Presso la sede del comune capofila è costituito un unico ufficio sanzioni e polizia amministrativa, per la gestione delle procedure conseguenti agli atti di accertamento intervenuti in tutto il territorio della gestione associata. L'ufficio provvede a gestire nelle forme e modalità consentite dalla legge l'intera procedura fino alla emissione dei ruoli e/o dei provvedimenti per la riscossione coattiva.
2. I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento per violazione del Codice della strada o per sanzioni amministrative di competenza comunale, pur accertati dal personale dell'ufficio unico, saranno introitati nei conti correnti intestati al Comune nel



cui territorio sia stata accertata la violazione fermo restando che gli stessi saranno considerati in sede di stesura del rendiconto da parte del Comune capofila. Il relativo servizio curerà la eventuale riscossione coattiva.

3. I verbali riporteranno l'intestazione dei due comuni con la dicitura Servizio associato di Polizia municipale.
4. È fatta salva la possibilità per ogni ente di procedere ad una verifica degli introiti.

Art. 13

Riparto delle spese

1. Per le spese di funzionamento dell'Ufficio unico, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
2. Ciascun Comune aderente è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese, calcolata in base all'utilizzo percentuale del personale impegnato. I Comuni, con apposita deliberazione della giunta approvano il prospetto di ripartizione del personale e le sue modifiche. Si dà atto che tale prospetto è stato approvato dalle giunte di Castel san Niccolò e di Montemignaio rispettivamente con deliberazioni delle Giunta comunali n. 109 del 26.09.2007 e n. 60 del 30.09.2007, dichiarate immediatamente eseguibili.
3. Per quanto riguarda le altre spese gestionali, queste saranno suddivise tra gli enti in ragione del numero degli abitanti dei singoli enti salvo eventuali correzioni riconducibili a specifiche esigenze di uno dei comuni.
4. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che viene determinato dal Comune capofila, previo parere della Conferenza dei sindaci, deve essere quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e può essere eventualmente soggetto a successivo conguaglio.
5. Il Comune capofila compila con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che deve essere inviato ai comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
6. Ciascun Comune convenzionato deve procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:
 1. 50% entro il 30 giugno;
 2. 40% entro il 31 ottobre;
 3. 10% entro il 28 febbraio dell'anno successivo.



7. Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata, avvalendosi del supporto e del coordinamento del responsabile dell'ufficio unico per il supporto giuridico.
8. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione delle spese di funzionamento del servizio.
9. Se i contributi di cui al precedente comma 7 risultano essere in eccedenza rispetto alla spesa sostenuta per la gestione associata, tale eccedenza può essere destinata, previa determinazione in tal senso da parte della Conferenza dei sindaci, al potenziamento e al miglioramento della presente gestione e/o al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

Art. 14

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.
3. In caso di recesso la gestione associata deve comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
5. L'ente che recede inoltre è tenuto al risarcimento dei danni derivanti agli altri comuni dalla propria iniziativa, quali l'eventuale richiesta da parte della Regione sui contributi già da essa versati, spese organizzative sostenute in funzione del potenziamento della gestione associata, qualora il relativo personale non venga assorbito dall'ente associato che recede, nonché altri danni patiti.
6. Qualora aderiscano alla presente convenzione altri enti si stabilisce sin da adesso che il recesso di un comune non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni.

Art. 15

Controversie



1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno promosso l'azione, uno nominato dalla Conferenza dei sindaci e il terzo nominato di comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso l'azione e la predetta conferenza dei sindaci, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Arezzo.
2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 16

Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

COMUNE DI MONTEMIGNAIO
